

ULTIMO COMMA

Piccola proprietà contadina, Iap con meno obblighi

di **Giorgio Gavelli**
e **Gian Paolo Tosoni**

Non possono essere revocate all'imprenditore agricolo professionale (Iap) le agevolazioni godute in base all'articolo 1 della legge 604/1954 (piccola proprietà contadina) se non è presentato alle Entrate, entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto, il certificato definitivo rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario. Questo adempimento, infatti, riguarda il coltivatore diretto ma non lo Iap, perché l'articolo 1, comma 4, del Dlgs 99/2004 ha sì esteso a quest'ultimo l'agevolazione già esistente per il coltivatore diretto, ma senza richiedere la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2, n. 1), della legge 604/1954. Con una ordinanza sintetica ma molto chiara (n. 23630 depositata il 5 novembre scorso), la Cassazione ribadisce un proprio orientamento precedente (sentenza 16071/2013) e cassa senza rinvio la decisione della Ctr Emilia-Romagna, che aveva accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'alternativo andamento di questo contenzioso dimostra come l'intera disciplina sia di controversa interpretazione e bene ha fatto il legislatore (con l'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009) a semplificarne i contenuti, eliminando ad esempio alcuni adempimenti di tipo formalistico (ma a valenza sostanziale) come la presentazione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario ovvero dell'attestato provvisorio e definitivo attestante i requisiti richiesti dalla precedente normativa. Ricordiamo che l'agevolazione consente di applicare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assisten-

ziale, l'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa (attualmente 200 euro) e quella catastale nella misura dell'1 per cento. Inoltre, per questi atti, non deve essere applicata l'imposta di bollo, in base all'articolo 21 del Dpr 642/1972. Questa agevolazione è stata preservata, nell'ambito della più generale riforma dell'imposizione indiretta sui trasferimenti, dall'articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, come confermato dall'Agenzia (circolare 2/E/2014).

Tra i tanti motivi di contenzioso sul passato, bisogna includere gli atti con cui gli uffici rettificano le imposte agevolate applicate al momento della registrazione e richiedono quelle ordinarie, se lo Iap ha allegato all'atto una certificazione provvisoria attestante il possesso dei requisiti senza poi provvedere, nel termine triennale, alla presentazione del certificato definitivo (pur avendomaturo correttamente la qualifica). La Cassazione, conformandosi al proprio orientamento pregresso, boccia queste pretese, nella considerazione che, tra i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla previgente normativa al coltivatore diretto, ce ne sono alcuni incompatibili con la disciplina dello Iap (Dlgs 99/2004), per cui il mancato deposito del certificato definitivo nel termine triennale non ha rilevanza per il riconoscimento dell'agevolazione della piccola proprietà contadina. In ciò la sentenza è in linea con quanto affermato dal Governo in risposta a una interrogazione parlamentare presentata in Commissione Finanze alla Camera il 7 febbraio 2006 (n. 5-05145) e che aveva fatto seguito ad alcune interpretazioni avverse assunte dall'agenzia delle Entrate a livello di direzioni regionali (Emilia-Romagna, nota 46687/2005 e Veneto, nota 34525/2005). Il consolidarsi della giurisprudenza della Corte dovrebbe portare gli uffici a recedere dai contenziosi in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

